

Maggio 2020

DECRETO “RILANCIO” – PRIME INDICAZIONI

Informativa n.	41/2020
----------------	---------

Riferimenti normativi	D.L. n. 34/2020 del 19/05/2020 pubblicato in GU n. 128 del 19/05/2020
-----------------------	---



Il D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) ha introdotto diverse misure di carattere fiscale e a sostegno delle imprese e dell’economia.

Nella presente Circolare si analizzano le disposizioni fiscali più rilevanti rinviando ad altre di prossima emanazione la disamina delle ulteriori disposizioni introdotte.

Credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 19/05/2020 (pertanto per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare si fa riferimento ai ricavi/compensi del periodo di imposta 1/01/2019-31/12/2019), spetta un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Si evidenzia come il credito di imposta in esame, rispetto al credito “negozi e botteghe” introdotto dal Decreto “Cura Italia” sia esteso a tutti gli immobili ad uso non abitativo e non esclusivamente agli immobili della categoria catastale C/1.

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività di impresa o di lavoro autonomo, spetta un credito di imposta nella misura del 30% dei relativi canoni.

Il credito di imposta, sia nella misura del 60% che del 30%, spetta alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.

Il credito d’imposta:

- spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
- è commisurato **all’importo versato** nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio (per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile/maggio/giugno). Pertanto, per beneficiare del credito l’importo del canone deve essere pagato;
- spetta a condizione che i locatari, esercenti attività economica, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
- è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini IRES, IRPEF e IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex. art. 61 e art. 109 co. 5 del TUIR;
- non è soggetto al limite massimo di compensazione orizzontale dei crediti (relativo ai crediti/debiti non riferibili alla medesima imposta) pari a 700.000,00 Euro per ciascun anno solare (si evidenzia come il D.L. Rilancio abbia modificato la soglia dei 700.000,00 Euro innalzandola a 1.000.000,00 Euro esclusivamente per l’anno 2020) e dei 250.000,00 Euro (limite riferibile all’utilizzo dei crediti di imposta indicati nell’ambito del quadro RU della Dichiarazione dei redditi).

In luogo dell’utilizzo diretto dello stesso è anche possibile da parte del locatario optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare;

Nella suddetta ipotesi il locatore/concedente può utilizzare:

- ✓ nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito di imposta ricevuto, nella misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione;
- ✓ in compensazione in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, a decorrere dal mese successivo alla cessione.

Si precisa che il credito di imposta:

- non è cumulabile con il credito di imposta "negozi e botteghe" in relazione al canone pagato nel mese di marzo 2020;
- può essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nella successiva tabella ([clicca qui](#)), **alle associazioni, alle fondazioni e agli enti privati, compresi gli enti del terzo settore**, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000,00 Euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per:

- il rifacimento di spogliatoi e mense;
- la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- per l'acquisto di arredi di sicurezza;
- per gli investimenti in attività innovative quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa;
- per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta:

- è cumulabile con le altre agevolazioni per le medesime spese (ad esempio con il sottoindicato credito di imposta per la sanificazione degli ambienti) ma complessivamente non potrà eccedere i costi sostenuti;
- è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione;
- è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito;
- non è soggetto al limite massimo di compensazione orizzontale dei crediti (relativo ai crediti/debiti non riferibili alla medesima imposta) pari a **700.000,00 Euro** per ciascun anno solare (si evidenzia come il D.L. Rilancio abbia modificato la soglia dei 700.000,00 Euro innalzandola a 1.000.000,00 Euro esclusivamente per l'anno 2020) e dei 250.000,00 Euro (limite riferibile all'utilizzo dei crediti di imposta indicati nell'ambito del quadro RU della Dichiarazione dei redditi).

Con uno o più decreti del MISE di concerto con il MEF, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto.

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

Il D.L. Rilancio introduce un nuovo credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e abroga le disposizioni introdotte con il Decreto Cura Italia e il Decreto Liquidità.

Viene previsto **a favore dei soggetti esercenti attività di impresa/arti e professioni, degli enti non commerciali compresi gli enti del Terzo del settore e degli enti religiosi civilmente riconosciuti** un credito d'imposta in misura pari al 60% delle **spese sostenute nel 2020** per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000,00 Euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di stanziamento di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

Sono ammissibili al credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro le spese sostenute per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- e) per l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito di imposta:

- a) è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa (non potrà pertanto essere richiesto a rimborso o essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa a periodi di imposta successivi) ovvero in compensazione;
- b) non concorre alla formazione del reddito ai fini IRES, IRPEF e IRAP;
- c) non è soggetto al limite massimo di compensazione orizzontale dei crediti (relativo ai crediti/debiti non riferibili alla medesima imposta) pari **a 700.000,00 Euro** per ciascun anno solare (si evidenzia come il D.L. Rilancio abbia modificato la soglia dei 700.000,00 Euro innalzandola a 1.000.000,00 Euro esclusivamente per l'anno 2020) e dei 250.000,00 Euro (limite riferibile all'utilizzo dei crediti di imposta indicati nell'ambito del quadro RU della Dichiarazione dei redditi).

Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

Viene stabilito che non saranno dovuti e risultano pertanto aboliti:

- il versamento (a giugno/luglio 2020) del saldo dell'IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31/12/2019 (2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare). Ovviamente ci sarà saldo IRAP e quindi un risparmio "economico" solo per coloro che presentano un maggior imponibile nel 2019 rispetto al 2018;
- la prima rata (a giugno/luglio 2020) dell'acconto IRAP 2020. Qualora a giugno/luglio 2021, in sede di saldo 2020, si determinasse un importo da versare si tratterebbe di un differimento solo finanziario.

L'agevolazione si applica ai soggetti con ricavi o corrispettivi non superiori a 250 milioni di Euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19/05/2020 (2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare) escluse banche, società finanziarie, assicurazioni ed enti pubblici.

Contributo a fondo perduto

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore degli esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, **con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di Euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 19/05/2020 (pertanto per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare si fa riferimento ai ricavi/compensi del periodo di imposta 1/01/2019-31/12/2019).**

Il contributo non spetta:

- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza con la quale richiedono il contributo a fondo perduto;
- agli enti pubblici;
- ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23/02/2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi sempre alla medesima data del 23/02/2020, iscritti alla Gestione separata INPS e non titolari di pensione o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che hanno percepito l'indennità di 600 Euro (il contributo spetta invece ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria INPS), anch'essi non titolari di pensione o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie ad esclusione della gestione separata INPS, ossia artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni che hanno percepito l'indennità di 600 Euro);
- ai lavoratori dello spettacolo;
- ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
- alle banche, società finanziarie e assicurazioni.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Al fine di determinare correttamente gli importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o della prestazione di servizi (pertanto dovranno essere presi in considerazione le operazioni che concorrono alla liquidazione IVA mensile).

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 come segue:

- a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 Euro nel 2019;
- b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000,00 Euro e fino a un milione di euro nel 2019;
- c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di Euro e fino a cinque milioni di euro nel 2019.

In ogni caso l'ammontare del contributo è riconosciuto per un ammontare non inferiore a 1.000,00 euro per le persone fisiche e a 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo spetta, nella misura minima, anche in assenza dei requisiti sopra indicati (calo del fatturato/compensi) per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dall'01/01/2019.

Il contributo non concorrerà alla formazione del reddito ai fini IRES, IRPEF e IRAP.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto i soggetti interessati dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti.

Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione dell'agevolazione saranno definiti con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'epidemia

È stabilito che alle cessioni dei seguenti beni si applichi **a regime** l'aliquota IVA del 5%:

- ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
- monitor multiparametrico anche da trasporto;
- pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
- tubi endotracheali;
- caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
- maschere per la ventilazione non invasiva;
- sistemi di aspirazione;
- umidificatori;
- laringoscopi;
- strumentazione per accesso vascolare;
- aspiratore elettrico;
- centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
- ecotomografo portatile;
- elettrocardiografo;
- tomografo computerizzato;
- mascherine chirurgiche;
- mascherine Ffp2 e Ffp3;
- articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
- termometri;
- detergenti disinfettanti per mani;
- dispenser a muro per disinfettanti;
- soluzione idroalcolica in litri;
- perossido al 3% in litri;
- carrelli per emergenza;
- estrattori RNA;
- strumentazione per diagnostica per COVID-19;
- tamponi per analisi cliniche;
- provette sterili;
- attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

È previsto inoltre che, in via transitoria, le cessioni di tali beni, fino al 31/12/2020, siano esenti da IVA con diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni.

Riduzione oneri bollette elettriche per piccole imprese

Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema" fino all'importo totale di 600 milioni di euro.

Esenzione dall'IMU per il settore turistico

Viene abolito il versamento della prima rata dell'IMU, in scadenza il 16/06/2020, per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2 ossia alberghi e pensioni a condizione che i possessori siano anche i gestori delle attività ivi svolte.

La stessa agevolazione è prevista per gli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali.

* * *

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.